



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 ottobre 2012
(OR. en)**

14945/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0200 (NLE)**

**FISC 138
OC 560**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 9.11.2012

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del

**che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza
la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura
di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione l'8 febbraio 2012 la Lituania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE riguardanti il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'amministrazione fiscale.
- (2) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 4 aprile 2012, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera dell'11 aprile 2012 la Commissione ha comunicato alla Lituania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) La decisione 2006/388/CE del Consiglio, del 15 maggio 2006, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari¹, autorizzava fra l'altro la Lituania a designare il destinatario quale debitore dell'IVA dovuta sulle forniture di beni e le prestazioni di servizi in caso di procedure concorsuali o amministrazione controllata soggette a controllo giudiziario e sulla fornitura di legname.
- (4) La decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto², ha prorogato l'applicazione della misura di deroga prevista dalla decisione 2006/388/CE ("misura di deroga").

¹ GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13.

² GU L 45 del 20.2.2010, pag. 10.

- (5) Le indagini fiscali e l'analisi effettuata dall'amministrazione fiscale lituana hanno rivelato l'efficacia della misura di deroga.
- (6) La Commissione riconosce che la situazione di diritto e di fatto che ha giustificato l'applicazione della misura di deroga non è cambiata e persiste tuttora. È opportuno pertanto autorizzare la Lituania ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato.
- (7) Qualora la Lituania ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2015, una relazione di valutazione dovrebbe essere presentata alla Commissione congiuntamente a detta domanda di proroga entro il 1° aprile 2015.
- (8) La misura di deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2010/99/UE il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa si applica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Eventuali domande di proroga della misura prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1° aprile 2015 e sono corredate di una relazione comprensiva di un riesame dell'applicazione della misura in oggetto.".

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
